

**DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2016
424/2016/R/EEL**

**SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE
PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI
FLUSSI INFORMATIVI SU GAUDÌ, IN RELAZIONE ALLO STATO DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione 88/07), e i relativi Allegato A e Allegato Abis;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11), e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A (Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 400/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel e il relativo Allegato A (Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 558/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 401/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 401/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 maggio 2016, 234/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 234/2016/R/eel) e le relative osservazioni pervenute;
- il Codice di rete adottato da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
- la lettera del 15 febbraio 2016, prot. Autorità n. 4555 del 15 febbraio 2016, con la quale Terna ha trasmesso all’Autorità la proposta per la gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione e delle attività di decadenza e voltura di pratiche di connessione (di seguito: lettera 15 febbraio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- il Testo Integrato delle Connessioni Attive disciplina le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche pubbliche;
- la deliberazione 400/2015/R/eel ha modificato il TICA al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, che ha approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. In particolare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 2015, le disposizioni previste dal medesimo trovano applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (di seguito: impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015):
 - realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
 - aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
 - per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;

- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione;
- la deliberazione 558/2015/R/eel ha, tra l'altro, integrato il TICA, definendo:
 - all'articolo 35bis, le modalità di effettuazione della voltura della pratica di connessione;
 - all'articolo 36sexties, le modalità di comunicazione al sistema GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione;
 - all'articolo 36septies, gli obblighi informativi in capo al richiedente la connessione qualora decida di rinunciare alla pratica di connessione e in capo al produttore qualora decida di dismettere ovvero di mettere in conservazione un proprio impianto di produzione;
- ai sensi del punto 2, della deliberazione 558/2015/R/eel, Terna avrebbe dovuto sottoporre alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità le modifiche da apportare al sistema GAUDÌ e la relativa tempistica di implementazione, prevedendo il versionamento e la storicizzazione dei dati presenti nell'anagrafica produttore al fine di poter tracciare i cambi di titolarità del produttore in relazione a un determinato impianto;
- ai sensi della lettera a), del punto 3, della deliberazione 558/2015/R/eel, le disposizioni relative alla voltura della pratica di connessione e alle modalità di comunicazione nel sistema GAUDÌ della decadenza di una pratica di connessione ovvero della dismissione o messa in conservazione di un impianto di produzione si applicano con le tempistiche che verranno definite con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità in esito alla verifica di cui al precedente punto;
- Terna, con lettera 15 febbraio 2016, ha trasmesso all'Autorità la proposta per la gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione e delle attività di decadenza e voltura di pratiche di connessione;
- nel corso degli ultimi mesi di applicazione del TICA, gli operatori hanno segnalato all'Autorità la necessità di prevedere un iter di connessione ulteriormente semplificato per impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia installati presso unità di consumo;
- alcuni operatori hanno, inoltre, recentemente evidenziato, oltre a quanto precedentemente descritto, l'esigenza di rivedere, in riduzione, i corrispettivi relativi alla connessione nel caso di impianti di produzione di piccolissima taglia, al fine di evitare che essi incidano in modo significativo sul costo totale dell'impianto di produzione;
- a seguito dell'approvazione del TICA, sono state aggiornate o sostituite alcune deliberazioni dell'Autorità in esso richiamate:
 - il nuovo TIT che, per il nuovo periodo di regolazione, ha sostituito l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;

- il nuovo TIME che, per il nuovo periodo di regolazione, ha sostituito l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- il nuovo TIC che, per il nuovo periodo di regolazione, ha sostituito l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la deliberazione 595/2014/R/eel che ha sostituito la deliberazione 88/07.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 234/2016/R/eel, per dare seguito a quanto precedentemente descritto, ha presentato i propri orientamenti in merito all'aggiornamento del TICA vigente al fine di:
 - a) semplificare e ridurre l'onerosità delle procedure per la connessione e l'esercizio di impianti di produzione di piccola taglia, esercitando una sorta di "tutela" per i piccolissimi produttori di energia elettrica;
 - b) dare seguito alla proposta presentata da Terna, con lettera 15 febbraio 2016 ai fini della gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione;
- con riferimento alla lettera a) del primo punto, l'Autorità ha primariamente definito tutte le seguenti condizioni che gli impianti di produzione (di seguito: altri impianti di produzione semplici) debbano rispettare per poter accedere alle semplificazioni:
 - realizzati presso un cliente finale già dotato di punto di prelievo attivo;
 - aventi potenza nominale o di picco non superiore a 60 kW;
 - la cui potenza nominale o di picco sommata alla potenza nominale o di picco degli impianti di produzione già installati sul medesimo punto di connessione è tale da non superare il valore della potenza già disponibile per la connessione;
 - per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
 - la cui realizzazione rientri tra le attività a edilizia libera (realizzate quindi previa comunicazione al Comune ai sensi dei paragrafi 11 e 12 delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010) ovvero tra gli interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) ovvero tra gli interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ovvero a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ovvero a dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/01, ovvero a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
 - non già ricompresi tra gli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 (per tali impianti, infatti, le semplificazioni sono già state implementate con la deliberazione 400/2015/R/eel);
- sempre con riferimento alle semplificazioni per gli impianti di produzione di piccola taglia (lettera a) del primo punto), l'Autorità ha:
 - precisato che, a differenza di quanto previsto nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, il Modello Unico utilizzato dagli altri impianti di produzione semplici non può sostituire le comunicazioni, attualmente previste dalla normativa vigente, da inviare ai

- Comuni a fini autorizzativi poiché ciò esula dalle competenze della medesima Autorità;
- presentato due opzioni, tra loro alternative, ai fini della semplificazione nella gestione della procedura per la connessione e l'accesso allo scambio sul posto nel caso degli altri impianti di produzione semplici:
 - i) la prima opzione prevede l'invio, da parte del produttore/richiedente, al gestore di rete di un modello specifico, predisposto dall'Autorità, concettualmente simile al Modello Unico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015 (di seguito: Modello Unico altri impianti di produzione semplici) che sostituirebbe i modelli precedentemente adottati dai gestori di rete per quanto riguarda la connessione alle reti elettriche e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) per quanto riguarda l'accesso allo scambio sul posto;
 - ii) la seconda opzione prevede che il produttore/richiedente, come già attualmente avviene, acceda inizialmente al sistema GAUDÌ inserendo le informazioni ivi richieste. Successivamente, il produttore richiede la connessione e lo scambio sul posto al gestore di rete avvalendosi del Modello Unico altri impianti di produzione semplici, nel quale, anziché inserire le caratteristiche dell'impianto di produzione, è sufficiente indicare il codice CENSIMP già rilasciato dal sistema GAUDÌ;
 - ipotizzato ulteriori future semplificazioni per quegli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi sul mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco, prevedendo che le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto di produzione e dei singoli elementi che lo compongono (motori primi, inverter, protezione di interfaccia, etc.) siano inserite, insieme al codice univoco identificativo del prodotto, dai costruttori dei singoli elementi su un database di sistema gestito ad esempio da Terna e che, quindi, ai fini della connessione alla rete, sia necessario rendere disponibile il solo codice identificativo del prodotto connesso alla rete;
 - ipotizzato l'obbligo di classificare tra i lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura tutte le attività aventi a oggetto richieste di connessione con potenza ai fini della connessione pari a zero e relative a impianti di produzione di potenza nominale o di picco fino a 3 kW ricadenti nelle casistiche di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero nelle casistiche degli altri impianti di produzione semplici;
 - previsto la modifica dei valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo e, ove applicabili, del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione al fine di evitare che essi incidano in modo significativo sul costo totale dell'impianto di produzione;
 - con riferimento alla lettera b) del primo punto, l'Autorità ha:
 - ritenuto ragionevole la proposta presentata da Terna con lettera 15 febbraio 2016, secondo la quale i casi di messa in conservazione, riattivazione (qualora non sia necessario apportare alcuna modifica all'impianto di produzione o alle

unità di produzione UP, né alla connessione) e dismissione delle singole UP degli impianti di produzione, al fine di ottimizzare l'efficacia e la trasparenza delle procedure, dovrebbero essere esclusivamente gestiti tramite il sistema GAUDÌ, sfruttando il più possibile le potenzialità in tal senso consentite dal medesimo sistema;

- previsto che le richieste di riattivazione, qualora siano conseguenti a modifiche apportate all'impianto di produzione e/o alle sue UP, ovvero alla connessione, debbano essere veicolate secondo le normali procedure del TICA relative alle richieste di adeguamento delle connessioni esistenti e, pertanto, dovrebbero continuare a trovare nel gestore di rete la prima controparte.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla definizione degli altri impianti di produzione semplici a cui applicare il nuovo Modello Unico, tutti i soggetti interessati condividono l'approccio utilizzato, anche se sono state presentate proposte di modifica. In particolare, fermi restando l'obbligo di accesso separato alle procedure autorizzative semplificate descritte nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel e la condizione che il valore della potenza ai fini della connessione sia pari a zero, alcuni soggetti interessati hanno proposto che:
 - possano rientrare nella definizione di altri impianti di produzione semplici anche impianti di produzione di potenza maggiore di 60 kW indipendentemente dal livello di tensione ovvero possano rientrare tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione;
 - possano rientrare nella definizione di altri impianti di produzione semplici anche gli impianti che non accedano ovvero non possano accedere allo scambio sul posto;
 - gli altri impianti di produzione semplici abbiano in automatico la qualifica di sistema efficiente di utenza ovvero, nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la qualifica RICOGE;
 - possano rientrare nella definizione di altri impianti di produzione semplici solo impianti di produzione che non condividano quindi il punto di connessione con altri impianti;
- con riferimento alla definizione della procedura per la connessione degli altri impianti di produzione semplici, la maggior parte dei soggetti interessati condivide la seconda opzione (sopra richiamata alla lettera ii)), poiché essa può consentire di sfruttare le potenzialità già insite nel sistema GAUDÌ ed essere implementata in minore tempo rispetto alla prima opzione (sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità), prevedendo comunque una maggiore responsabilizzazione del gestore di rete nella gestione delle fasi di propria competenza. Inoltre, alcuni soggetti interessati hanno evidenziato la possibilità che il Modello Unico altri impianti di produzione semplici sia inviato, seppur solo per conoscenza, anche ai Comuni interessati dal rilascio degli atti autorizzativi;

- Terna, in merito all'implementazione della seconda opzione, ha proposto di predisporre un'apposita sezione del sistema GAUDÌ dedicata alla compilazione automatizzata e centralizzata della prima parte del Modello Unico altri impianti di produzione semplici, prevedendo che, in esito all'attività di registrazione dei dati da parte del produttore, il sistema GAUDÌ rilasci al produttore tale prima parte del Modello Unico ai fini della presentazione della richiesta di connessione al gestore di rete competente. Inoltre, Terna ha evidenziato che tale proposta potrebbe essere applicabile anche nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015;
- con riferimento alle semplificazioni per gli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi sul mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco, i soggetti interessati hanno evidenziato, come peraltro indicato dalla stessa Autorità nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel, che è non implementabile in breve tempo l'auspicata standardizzazione e classificazione univoca degli impianti di produzione immessi sul mercato;
- i gestori di rete non condividono l'obbligo di classificare tra i lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura tutte le attività aventi a oggetto richieste di connessione con potenza ai fini della connessione pari a zero e relative a impianti di produzione di potenza nominale o di picco fino a 3 kW ricadenti nelle casistiche di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero nelle casistiche degli altri impianti di produzione semplici, poiché non è possibile garantire a priori che, per la connessione di tali impianti, non siano necessari lavori di potenziamento sulla rete esistente;
- con riferimento alla modifica dei valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo e, ove applicabili, del corrispettivo onnicomprensivo per la connessione:
 - generalmente i produttori condividono gli orientamenti dell'Autorità, evidenziando in alcuni casi la possibilità di ridurre maggiormente i valori dei corrispettivi, soprattutto nel caso di impianti di produzione di potenza fino a 3 kW;
 - le imprese distributrici non condividono i nuovi valori dei corrispettivi indicati dall'Autorità, ritenendo che già gli attuali non siano sufficienti a dare copertura ai costi sostenuti dalle medesime per l'effettuazione di sopralluoghi e per la gestione della pratica commerciale;
 - alcuni soggetti interessati richiedono che i corrispettivi per l'ottenimento del preventivo siano riferiti alle potenze nominali o di picco degli impianti di produzione anziché alla potenza richiesta in immissione;
- con riferimento agli orientamenti ai fini della gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione, i soggetti interessati (soprattutto i gestori di rete e le proprie associazioni di categoria) sostanzialmente condividono gli orientamenti indicati nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel. Inoltre, è stato evidenziato quanto segue:

- la necessità di chiarire se la potenza di un impianto di produzione messo in conservazione possa essere riassegnata ad altri impianti di produzione o meno;
- la necessità di chiarire se, nel caso di messa in conservazione ovvero di dismissione di un impianto di produzione, le apparecchiature di misura debbano essere rimosse o meno e, nel caso di impianti di produzione riattivati a seguito della precedente messa in conservazione, di definire le eventuali procedure per l'installazione delle apparecchiature di misura qualora precedentemente rimosse. Inoltre alcuni soggetti hanno proposto che, in caso di rimozione delle apparecchiature di misura, si assuma la data di rimozione come la data di messa in conservazione ovvero di dismissione di un impianto di produzione;
- alcuni produttori, nel caso di UP rilevanti, non condividono l'orientamento secondo il quale la messa in conservazione debba essere preventivamente validata da parte di Terna, poiché, in assenza di strumenti regolatori di copertura dei costi, in caso di diniego da parte di Terna il produttore verrebbe costretto a sostenere delle perdite economiche altrimenti evitabili;
- la necessità di definire un limite temporale, ad esempio almeno entro 5-7 giorni lavorativi, entro il quale il gestore di rete provveda a confermare la riattivazione dell'impianto di produzione;
- alcune imprese distributrici hanno evidenziato la necessità di prevedere l'applicazione di un corrispettivo forfetario a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza associate alla dismissione, messa in conservazione o riattivazione degli impianti e delle UP;
- Terna ha indicato ulteriori aspetti da tenere in considerazione, in particolare ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento e della gestione in sicurezza della rete elettrica nazionale e ai fini della definizione della procedura che dovrà essere implementata e utilizzata per segnalare la messa in conservazione, la dismissione ovvero la riattivazione di un impianto di produzione;
- Terna ha infine evidenziato che potranno essere necessari due mesi, dalla data di approvazione del provvedimento dell'Autorità, per implementare, nel sistema GAUDI, le disposizioni approvate ai fini della gestione delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione;
- durante il processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione 234/2016/R/eel, nonché nell'ambito di richieste di chiarimenti ovvero nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie, sono pervenute all'Autorità ulteriori proposte di modifica del TICA. In particolare, è stato evidenziato che:
 - attualmente la voltura, effettuata utilizzando il Sistema Informativo Integrato (SII), di punti di prelievo presso i quali sono installati impianti di produzione obbliga di fatto il gestore di rete a posteriori ad accertare chi sia il produttore e a invitare i soggetti interessati ad aggiornare il regolamento di esercizio e i diversi contratti in essere;
 - sia opportuno il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo contestualmente all'invio della Parte I del Modello Unico, poiché lo strumento dell'addebito (peraltro attualmente previsto dal decreto ministeriale 19 maggio

- 2015) impone l'utilizzo di strumenti finanziari con un elevato costo di implementazione e gestione e con un impatto economico percentuale rilevante rispetto all'ammontare dei corrispettivi;
- sia opportuno prevedere che, nel caso di richiesta di modifica del preventivo ai sensi del comma 7.5 del TICA (entro, cioè, il termine di accettazione del preventivo pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del preventivo), qualora il gestore ne rifiuti la modifica, l'accettazione del primo preventivo possa comunque avvenire entro le medesime tempistiche previste dal comma 7.2 del TICA, al netto dell'intervallo di tempo intercorso tra la data di richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete (pertanto, tale intervallo individuerrebbe una sospensione temporale nell'ambito dell'accettazione del primo preventivo).

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato l'Autorità di avere in programma lo svolgimento entro il 2016 dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, di un provvedimento di semplificazione e standardizzazione della comunicazione per la realizzazione, l'esercizio e la connessione di tipologie di impianti ulteriori rispetto a quelle trattate dal decreto ministeriale 19 maggio 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rinviare a un successivo provvedimento le modifiche e integrazioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive in merito alla procedura per la connessione e l'esercizio di impianti di produzione di piccola taglia diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 (cd. altri impianti di produzione semplici), da adottarsi a seguito dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11, del provvedimento di cui sopra. Ciò consentirebbe, infatti, di superare la criticità sollevata dalla medesima Autorità in sede di consultazione (cioè che, in assenza di apposito decreto, non sarebbe possibile sostituire le comunicazioni, attualmente previste dalla normativa vigente, da inviare ai Comuni a fini autorizzativi poiché ciò esula dalle proprie competenze);
- rimandare, a seguito dell'implementazione in opportune sedi delle necessarie standardizzazioni, le semplificazioni per quegli impianti di produzione di piccola o piccolissima taglia immessi sul mercato come prodotto finito omologato e dotato di un proprio codice identificativo univoco;
- non prevedere, accogliendo le osservazioni dei gestori di rete, l'obbligo di classificare tra i lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura tutte le attività aventi a oggetto richieste di connessione con potenza ai fini della connessione pari a zero e relative a impianti di produzione di potenza nominale o di

- picco fino a 3 kW ricadenti nelle casistiche di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015;
- modificare il Testo Integrato delle Connessioni Attive, per le rimanenti finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, già evidenziate nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel e richiamate nei considerata, tenendo conto delle relative osservazioni pervenute;
 - confermare i valori del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo indicati nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel, al fine di evitare che essi incidano in modo significativo sul costo totale dell'impianto di produzione ma evitando, al tempo stesso, che essi siano inferiori al corrispettivo attualmente previsto dal TIC per le voltare (circa 27 euro); continuare a prevedere che i corrispettivi per l'ottenimento dei preventivo siano riferiti ai valori delle potenze in immissione richieste, poiché ai fini dell'elaborazione del preventivo rileva la potenza richiesta ai fini delle immissioni nella rete elettrica e non necessariamente la potenza dell'impianto di produzione;
 - confermare gli orientamenti, indicati nel documento per la consultazione 234/2016/R/eel, ai fini della gestione, nel sistema GAUDÌ, delle attività di messa in conservazione, riattivazione e dismissione di impianti di produzione, introducendo le seguenti integrazioni:
 - nel caso di impianti di produzione ovvero UP messi in conservazione:
 - i. la potenza disponibile in immissione rimanga nella disponibilità del medesimo impianto di produzione;
 - ii. le apparecchiature di misura debbano restare installate, fermo restando che non saranno rilevati i dati di misura per il periodo di messa in conservazione e che, conseguentemente, il produttore non dovrà riconoscere il relativo corrispettivo al gestore di rete;
 - nel caso di impianti di produzione ovvero UP in dismissione:
 - i. la potenza disponibile in immissione non rimanga nella disponibilità del produttore e, conseguentemente, sia resa disponibile per l'utilizzo da parte del gestore di rete per la connessione di altre utenze;
 - ii. le apparecchiature di misura debbano essere rimosse e il produttore non dovrà corrispondere alcun corrispettivo al gestore di rete;
 - sia applicato un corrispettivo forfetario a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza associate alla riattivazione degli impianti e delle UP, posto convenzionalmente pari a quello di cui all'articolo 27 del TIC (relativo alla disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e riacciamento di utenze stagionali) essendo il più affine tra i corrispettivi già esistenti;
 - rimandare a un successivo provvedimento la definizione degli ulteriori aspetti afferenti la messa in conservazione, con particolare riferimento a quelli relativi all'erogazione del servizio di dispacciamento e alla gestione in sicurezza della rete elettrica nazionale;
 - con riferimento alle altre proposte di modifica del TICA segnalate:

- non accogliere il rilievo secondo cui la voltura, effettuata utilizzando il Sistema Informativo Integrato (SII), di punti di prelievo presso i quali sono installati impianti di produzione obbliga il gestore di rete a posteriori ad accertare chi sia il produttore e a invitare i soggetti interessati ad aggiornare il regolamento di esercizio e i diversi contratti in essere. Infatti, nei casi di sistemi semplici di produzione e consumo, il TISSPC prevede che il POD sia nella titolarità del cliente finale indipendentemente dal produttore, il che significa che la voltura dei punti di prelievo non necessariamente comporta anche modifiche che riguardano il produttore; inoltre, l’Autorità, con il documento per la consultazione 401/2015/R/eel, ha già indicato che inizialmente sarebbe stata regolata la voltura nei casi dall’iter di connessione fino all’attivazione della connessione, rimandando, quindi, a una successiva regolazione la voltura in tutti gli altri casi, ivi incluse le casistiche dei produttori responsabili di impianti in esercizio;
- confermare quanto attualmente previsto nel caso di addebito del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo nel caso degli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, poiché tale disposizione è contenuta nel medesimo decreto;
- prevedere che nel caso di richiesta di modifica del preventivo ai sensi del comma 7.5 del TICA, qualora il gestore ne rifiuti la modifica, l’accettazione del primo preventivo possa comunque avvenire entro le tempistiche previste dal comma 7.2 del TICA, al netto dell’intervallo di tempo intercorso tra la data di richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete;
- aggiornare, a parità di contenuto, il TICA nei punti in cui vengono richiamate le deliberazioni dell’Autorità che, nel frattempo, sono state aggiornate o sostituite

DELIBERA

1. Il Testo Integrato delle Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti:
 - all’articolo 1, comma 1.1, le lettere bbb) e ccc) sono sostituite dalle seguenti: “
 - bbb) **unità o impianto di produzione messo in conservazione** è una unità di produzione (UP) o un impianto di produzione per il quale il produttore richiede l’interruzione dell’attività di produzione di energia elettrica, senza la dismissione della medesima UP o del medesimo impianto di produzione, e con l’apertura del dispositivo di generatore;
 - ccc) **unità o impianto di produzione riattivato** a seguito della messa in conservazione è una unità di produzione (UP) o un impianto di produzione precedentemente messa/o in conservazione e riattivata/o a seguito di richiesta da parte del produttore al gestore di rete, in assenza di modifiche che presuppongano anche la modifica della connessione esistente.”;

- all'articolo 1, comma 1.2, le lettere da w) a cc) sono sostituite dalle seguenti: “
 - w) **Testo Integrato Connessioni** (o TIC) è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
 - x) **Testo Integrato Settlement** (o TIS) è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
 - y) **Testo Integrato Trasporto** (o TIT) è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
 - z) **Testo Integrato Misura Elettrica** (o TIME) è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
 - aa) **Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo** (o TISSPC) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
 - bb) **decreto ministeriale 19 maggio 2015** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 recante “Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”;
 - cc) **AdM** sono le Apparecchiature di Misura;
 - dd) **Modello Unico** è il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015 approvato con il medesimo decreto ministeriale. Tale modello unico è costituito da una Parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori, sostitutiva della richiesta di connessione, e da una Parte II recante i dati da fornire alla fine dei lavori, sostitutiva della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione.”;
- all'articolo 3, comma 3.2, le lettere s) e t) sono sostituite dalle seguenti: “
 - s) le modalità e i tempi per comunicare al gestore di rete la volontà di far decadere la pratica di connessione;
 - t) le modalità e i tempi per comunicare la volontà di mettere in conservazione o di dismettere una o più unità di produzione ovvero un impianto di produzione;
 - u) le modalità e i tempi per la presentazione della richiesta di riattivazione di una o più unità di produzione ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, ivi inclusa la specificazione della

documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per la riattivazione. I gestori di rete, nei casi in cui la richiesta non debba essere veicolata tramite il sistema GAUDÌ, elaborano altresì un modello standard per la richiesta di riattivazione di una unità o di un impianto di produzione.”;

- all’articolo 6, il comma 6.6 è sostituito dal seguente: “
6.6 Il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo è pari a:
 - a) 30 euro per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;
 - b) 50 euro per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
 - c) 100 euro per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
 - d) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
 - e) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
 - f) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
 - g) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.”;
- all’articolo 7, al termine del comma 7.5 sono aggiunte le seguenti parole: “Le tempistiche per l’accettazione del preventivo entro quanto previsto dal comma 7.2, pena la decadenza, decorrono, in alternativa:
 - a) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del nuovo preventivo completo elaborato dal gestore di rete. L’emissione del nuovo preventivo non comporta la decadenza automatica del primo preventivo. L’accettazione del nuovo preventivo comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità ai sensi del comma 7.2; viceversa, l’eventuale accettazione del primo preventivo dopo l’emissione del nuovo comporta il contestuale annullamento del nuovo preventivo;
 - b) dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del primo preventivo qualora il gestore di rete ne rifiuti la modifica. In questo caso l’intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del richiedente, del diniego del gestore di rete non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo per l’accettazione del primo preventivo.”;
- all’articolo 7, comma 7.6, la lettera b) è sostituita con la seguente: “
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 20 kW, l’eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 595/2014/R/eel;”;
- all’articolo 7, comma 7.6, lettera c), le parole “Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “Testo Integrato Misura Elettrica”;

- all'articolo 10, comma 10.6, lettera b), le parole “deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti: “deliberazione 595/2014/R/eel”;
- all'articolo 12, comma 12.8, lettera b), le parole “di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”;
- all'articolo 13bis, comma 13bis.8, lettera c), le parole “comma 36bis.3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 36bis.4”;
- all'articolo 19, comma 19.6, la lettera b) è sostituita con la seguente: “
 - b) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito a un impianto di produzione e se i prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica:
 - nel caso di impianti di produzione di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 595/2014/R/eel;
 - l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica.”;
- all'articolo 26, comma 26.4, lettera b), le parole “di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”;
- all'articolo 26, comma 26.6, all'articolo 27, comma 27.5, e all'articolo 30, comma 30.9, le parole “di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”;
- all'articolo 36bis, comma 36bis.1, le parole “ai sensi dell'articolo 21 del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del TIME e della deliberazione 595/2014/R/eel”;
- all'articolo 36ter, comma 36ter.1, le parole “ai sensi del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del TIME e della deliberazione 595/2014/R/eel”;
- all'articolo 36ter, comma 36ter.2, lettera c), le parole “ai sensi dell'articolo 21 del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del TIME e della deliberazione 595/2014/R/eel”;
- all'articolo 36ter, comma 36ter.5, le parole “ai sensi dell'articolo 21 del TIT e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07” sono sostituite con le seguenti: “ai sensi del TIME e della deliberazione 595/2014/R/eel”;
- l'articolo 36sexties è sostituito dai seguenti: “

Articolo 36sexties

Modalità di comunicazione della decadenza di una pratica di connessione di una unità o di un impianto di produzione

- 36sexties.1 Nel caso di decadenza di una pratica di connessione relativa a un impianto di produzione registrato sul sistema GAUDÌ, il gestore di rete, con le medesime tempistiche di cui al comma 40.11 e secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.
- 36sexties.2 Il richiedente, qualora decida di fare decadere la pratica di connessione a seguito della propria rinuncia, ne dà immediata comunicazione al gestore di rete, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera s). Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDÌ, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.
- 36sexties.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato degli impianti di produzione non ancora in esercizio associati alla pratica di connessione decaduta aggiornando nello stato “Connessione Decaduta” e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema. Qualora alla pratica di connessione decaduta siano associati impianti di produzione in esercizio il sistema GAUDÌ, invece, invia un messaggio di errore al gestore di rete.

Articolo 36septies

Modalità di comunicazione della messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione

- 36septies.1 Il produttore, qualora richieda di mettere in conservazione una propria UP o un proprio impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l’UP o l’impianto di produzione sarà messa/o in conservazione, la data indicativa di riattivazione e i tempi necessari per il ripristino della condizione di esercizio. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ ne dà tempestiva informazione al gestore di rete.
- 36septies.2 Il gestore di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, registra l’avvenuta messa in conservazione dell’UP o dell’impianto di produzione, nonché le date da cui la messa in conservazione ha effetto.
- 36septies.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della registrazione di cui al comma 36septies.2, modifica lo stato delle UP ovvero dell’impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell’impianto di produzione, in “In Conservazione” e

comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.

36septies.4 La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione messi in conservazione rimane nella disponibilità delle relative UP ovvero dei relativi impianti di produzione.

36septies.5 Le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate restano installate seppur non debbano essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Il produttore, per il periodo di messa in conservazione, in relazione alle predette apparecchiature di misura, riconosce al gestore di rete il solo corrispettivo relativo all'attività di installazione e manutenzione ove previsto.

Articolo 36octies

Modalità di comunicazione della riattivazione di una unità o di un impianto di produzione

36octies.1 Ai fini della riattivazione di UP ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, qualora non sia necessario apportare modifiche all'UP/impianto di produzione oggetto di attivazione, né alla connessione, il richiedente è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà riattivato, previo pagamento del corrispettivo di cui al comma 36octies.5. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ ne dà tempestiva informazione al gestore di rete.

36octies.2 Nei casi di cui al comma 36octies.1, il gestore di rete, entro 15 (quindici) giorni lavorativi verifica che effettivamente la richiesta di riattivazione non necessiti di modifiche da apportare alla connessione o alla documentazione a essa associata (contratto di connessione, regolamento di esercizio, ecc.). Nel caso in cui non ci siano modifiche da apportare e sia stato effettuato il pagamento del corrispettivo di cui al comma 36octies.5, ferma restando la conclusione di tutte le altre eventuali attività di cui al comma 10.10bis propedeutiche all'attivazione della connessione nonché la verifica dell'attivazione dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" sul sistema GAUDÌ, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al presente comma, valida sul medesimo sistema GAUDÌ la richiesta di riattivazione, nonché la data da cui essa ha effetto. In caso contrario, entro le medesime tempistiche di cui al presente comma, nega la riattivazione tramite il sistema GAUDÌ, evidenziando che ai

- fini della riattivazione è necessario presentare una richiesta ai sensi del comma 36octies.4.
- 36octies.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della validazione del gestore di rete di cui al comma 36octies.2, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In esercizio" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.
- 36octies.4 Nei casi in cui la riattivazione di UP ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, comporti la necessità di apportare modifiche alla connessione o alla UP ovvero all'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare al gestore di rete l'apposita richiesta di cui all'articolo 6, in luogo della richiesta di riattivazione di cui al comma 36octies.1.
- 36octies.5 Nei casi di cui al comma 36octies.1, il produttore riconosce al gestore di rete un corrispettivo forfetario, a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza, pari a quello di cui all'articolo 27 del Testo Integrato Connessioni.

Articolo 36novies

Modalità di comunicazione della dismissione di una unità o di un impianto di produzione

- 36novies.1 Il produttore, qualora decida di dismettere una propria UP o impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDÌ, secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP ovvero l'impianto di produzione sarà dismessa/o. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDÌ dà tempestiva informazione al gestore di rete.
- 36novies.2 Nei casi di cui al comma 36novies.1, il gestore di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, valida l'avvio della procedura di dismissione dell'UP ovvero dell'impianto di produzione, nonché le date da cui tale avvio ha effetto.
- 36novies.3 Il sistema GAUDÌ, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In Dismissione" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.
- 36novies.4 La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione in dismissione viene rimessa a disposizione del gestore di rete, con l'unica eccezione dei casi in cui il produttore richieda contestualmente la modifica della connessione esistente al fine di riutilizzare, per una nuova UP o impianto, tutta o parte della potenza che si rende disponibile sul punto di connessione esistente.

36novies.5 Le apparecchiature di misura presenti, per le quali il gestore di rete è responsabile dell'attività di installazione e manutenzione e non più necessarie per effetto della dismissione, sono rimosse dal medesimo gestore di rete. In relazione alle apparecchiature di misura non più utilizzate, a decorrere dal giorno di avvio della dismissione come risultante nel sistema GAUDÌ, non devono essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Dalla medesima data, il produttore, in relazione alle predette apparecchiature, non riconosce più al gestore di rete alcun corrispettivo per il servizio di misura.”.

- il comma 40.12 è soppresso.
- 2. Le disposizioni inerenti il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo trovano applicazione dall'1 ottobre 2016.
- 3. Le disposizioni di cui agli articoli 36sixties, 36septies, 36octies e 36novies del TICA, come introdotte dal presente provvedimento, trovano applicazione dall'1 gennaio 2017.
- 4. Terna S.p.a., garantendo il rispetto delle tempistiche di cui al punto 3 e previa consultazione, definisce le modalità e le tempistiche necessarie ai fini dell'applicazione del presente provvedimento e modifica il sistema GAUDÌ.
- 5. La presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Connessioni Attive come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni